



## COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

### ALLEGATO A

# CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL PARCHEGGIO COMUNALE A PAGAMENTO

## ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato speciale disciplina l'affidamento in concessione del pubblico servizio di gestione del parcheggio pubblico lungo la S.P.10 in località San Mauro Mare, e relativa riscossione senza custodia, ai sensi dell'art.187 del D.Lgs.n.36/2023, di seguito anche Codice.

## ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio parcheggi a pagamento, senza custodia, mediante parcometro e impianto a barriera nel suddetto parcheggio comprende le seguenti prestazioni minime a cura e spese del concessionario del servizio:

1. La fornitura, l'installazione e la gestione ivi compresa la riscossione, di un impianto a barriera per il pagamento e la gestione del parcheggio mediante ticket, con pagamento della sosta tramite cassa automatica e avente le caratteristiche minime riportate al successivo art. 13, compresa la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per il corretto funzionamento degli apparecchi;
2. la manutenzione ordinaria (es. pulizia, sostituzione carta e batterie, ripristino inceppamento, scassettamenti, ripristino alimentazione, ecc.) e straordinaria (es. riprogrammazione delle tariffe, sostituzione della cpu, dei tasti, degli schermi ed ogni altro componente utile per il funzionamento dell'impianto derivante da guasti di qualsiasi natura, danni propri, atti vandalici o eventi atmosferici) per il corretto funzionamento e la gestione degli stessi;
3. la fornitura di tutti i materiali e pezzi di ricambio necessari anche a seguito di atti di vandalismo o furti e/o manomissioni;
4. la fornitura e posa in opera della segnaletica verticale necessaria per l'espletamento del servizio nelle aree oggetto della concessione come meglio specificato nel successivo art.13;
5. l'attivazione e gestione della modalità di pagamento elettronico attraverso "applicazione" (app) per smartphone;
6. l'attività di raccolta degli incassi con il prelievo dei corrispettivi consistente nella rimozione periodica dei contenitori sigillati delle monete, nello svuotamento degli stessi, nella verifica e contabilizzazione delle somme introitate;
7. la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli nelle aree oggetto di concessione, in tutte le giornate ed orari previsti, mediante personale della Ditta nominato "ausiliario del traffico" con decreto del Sindaco, ai sensi dell'art. 17, commi 132 e 133, della Legge n. 127/97;
8. la fornitura e posa in opera portabiciclette con ricarica elettrica a pannelli solari a servizio dei fruitori;
9. fornitura di "smart-bikes", dotate di interfaccia di bordo con il sistema e di tecnologia di posizionamento satellitare, che permettono il funzionamento del sistema in modalità free-flow,

ovvero anche in assenza di stazioni fisse di prelievo e rilascio dei veicoli, come meglio specificato nel successivo art.15;

10. l'attività di servizio di bike sharing comprensiva dell'attività di recupero dei cicli e della fornitura di tutti i materiali e pezzi di ricambio necessari anche a seguito di atti di vandalismo o furti e/o manomissioni, tale attività può essere scelta anche in collaborazione con le strutture ricettive e le associazioni di San Mauro Mare;

11. l'attività di servizio navetta, tale attività può essere scelta anche in collaborazione con le strutture ricettive e le associazioni di San Mauro Mare ;

12. l'idonea assistenza agli utenti dei servizi indicati in precedenza.

La gestione delle aree a parcheggio dovrà avvenire con personale inquadrato come "Ausiliare del Traffico", istruito e formato in collaborazione con il comando della Polizia Locale di San Mauro Pascoli per l'attività di a vigilanza e sanzione delle infrazioni sulle soste. Il servizio di navetta dovrà essere svolto da personale idoneo e qualificato, munito di patente di guida prevista dal D.Lgs. 285/92 per la conduzione del veicolo adibito al trasporto di persone e in possesso dei certificati attestanti l'abilitazione al trasporto pubblico di persone. È possibile far svolgere entrambi i servizi ad un'unica persona purché dotato di entrambe le qualifiche ed in possesso di tutte le certificazioni necessarie.

### **ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO**

La concessione del servizio avrà la durata di dieci anni con decorrenza dalla data di stipula del contratto ovvero, in caso di urgenza, dalla data di aggiudicazione del servizio. La durata del contratto non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1 del Codice dei Contratti.

L'eventuale mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti, dovrà essere debitamente giustificato; in caso contrario determinerà la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione del contratto con incameramento della cauzione provvisoria, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno e del mancato guadagno da parte dell'Amministrazione comunale.

### **ART. 4 - DOCUMENTI DEL CONTRATTO**

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del contratto i documenti di seguito puntualmente individuati:

- Capitolato Speciale
- Progetto-offerta della ditta aggiudicataria

A seguito della preliminare valutazione effettuata, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.81/2008, non sono rilevabili rischi "interferenziali" per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza non è necessario redigere il D.U.V.R.I. e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza "da interferenza" (gli oneri per la sicurezza "da interferenza" sono pari a zero).

### **ART. 5 - CONOSCENZA CONDIZIONI DI CONCESSIONE**

L'assunzione della concessione di cui al presente capitolato speciale implica da parte del Concessionario la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le condizioni locali che possono influire su forniture, disponibilità e costo di mano d'opera e più in generale di tutte le circostanze che possono influire sul giudizio del Concessionario circa la

convenienza di assumere l'appalto sulla base del rialzo offerto, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi circostanza sfavorevole possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

#### **ART. 6 - VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE**

L'importo stimato della concessione a base di gara, riferito alla durata contrattuale di dieci anni, tenendo conto della tariffa giornaliera stimata in € 5,00, è pari ad € 220.008,18.

Detto importo è stato determinato tenuto conto della tariffa media dei parcheggi in loco rapportato alla durata contrattuale della concessione.

Il valore complessivo presunto della concessione è stato calcolato, ai sensi dell'art. 179, comma 1, del D.Lgs n.36/2023. Tutti gli importi sopra indicati sono al netto di Iva.

Ai sensi dell'art.41, commi 13 e 14 del D.Lgs.n.36/2023, il costo annuo complessivo stimato del personale necessario per l'espletamento dei servizi in concessione è pari a circa € 8.752,00 considerando un minimo di n. 1 unità di personale, full-time , per n. 3 mesi di stagione estiva, ed un ulteriore unità di personale, full-time , per n. 2 mesi (luglio e agosto). Ai sensi dell'art.11, comma 2, del D.Lgs.n.36/2023, il contratto collettivo nazionale applicabile al personale dipendente impiegato nella Concessione in oggetto è il CCNL del settore commercio – terziario – servizi.

#### **ART. 7 - CANONE DI CONCESSIONE**

Il canone minimo di concessione a favore del Comune posto a base di gara è fissato in € 1.000,00 annui e sarà soggetto ad offerta in rialzo.

Si specifica che il concessionario dovrà comunque corrispondere al Comune il suddetto canone minimo di concessione anche in caso di incassi inferiori allo stesso in quanto il concessionario del servizio si assume, ai sensi dell'art.177, comma 2, del D.Lgs.n.36/2023, il rischio operativo connesso alla gestione del parcheggio e quindi l'alea di incassi inferiori a quelli necessari a coprire il canone minimo dovuto al Comune.

Non sono ammesse compensazioni fra annualità diverse. Ciascuna annualità decorre dalla data di consegna del servizio.

#### **ART. 8 - PROVENTI DELLA CONCESSIONE E RIVERSAMENTO CANONE**

Il concessionario incassa direttamente le tariffe di cui al successivo art.13. Il concessionario è tenuto a versare al Comune il canone di concessione nella misura pari all'offerta presentata in sede di gara. Il canone annuo dovuto al Comune come risultante dall'aggiudicazione dovrà essere versato entro il 31 luglio di ogni anno. I pagamenti dovranno avvenire con le modalità di cui al successivo art. 20.

#### **ART. 9 – PERIODI ED ORARI DI FUNZIONAMENTO DEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO**

I periodi e gli orari di funzionamento saranno i seguenti:

Dal 15 giugno al 15 settembre dalle ore 8,00 – 20,00

#### **ART. 10 – ABBONAMENTI ED ESONERI DAL PAGAMENTO**

La società concessionaria può cedere i parcheggi anche in abbonamento, per tutto il periodo di funzionamento, alle strutture ricettive della Località di San Mauro Mare, anche per tramite di

associazioni o cooperative. Il concessionario può rendere disponibile il parcheggio anche durante lo svolgimento di particolari eventi che interessano la località del mare.

Resta inteso che il parcheggio deve essere destinato in via prioritaria alle soste lunghe. E' fatto divieto al concessionario di siglare accordi con esercizi al di fuori della località di San Mauro Mare.

La società concessionaria prende atto che:

- nei parcheggi a pagamento è vietata la sosta di motocicli, quadricicli, ciclomotori, rimorchi, autobus e veicoli di peso superiore a 35 quintali e ogni altro mezzo la cui sagoma superi la dimensione dello stallone di sosta;

- non sono tenuti al pagamento del parcheggio (e quindi nessun compenso sarà riconosciuto al gestore né alcuna sanzione al C.d.S. potrà essere accertata): i veicoli di proprietà o a servizio del Comune, delle Forze dell'ordine, dei Vigili del Fuoco, dei mezzi di soccorso e di protezione civile;

- i titolari del contrassegno di cui all'art.188 del Codice della Strada n.285/92 (diversamente abili), sono autorizzati, qualora non siano disponibili gli stalli appositamente riservati, a parcheggiare gratuitamente negli stalli a pagamento;

## **ART. 11 – IMPIANTO A BARRIERA PARCHEGGIO**

E' a carico del soggetto concessionario la fornitura e l'installazione di un impianto a barriera nel Parcheggio in oggetto entro 60 giorni dalla consegna del servizio.

La società dovrà mantenere l'impianto in perfetta efficienza fino al termine del contratto, provvedendo al pronto ripristino in caso di guasto o malfunzionamento.

### **11.1 Caratteristiche**

L'impianto a barriera deve prevedere una corsia d'ingresso, una corsia di uscita e una cassa automatica per il pagamento della sosta e deve essere messo a disposizione un citofono, o altro sistema gratuito per l'utenza, per mettere in comunicazione l'utente ai numeri telefonici dedicati in caso di difficoltà

Il sistema di pagamento deve avvenire tramite contanti (monete), carte di credito/debito anche in modalità contactless e prevedere un sistema rendiresto.

## **ART. 12 – FUNZIONALITA' DI SERVIZIO**

Gli impianti devono essere tenuti in perfetta efficienza: spetta al concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature.

In caso di guasto, malfunzionamento o danneggiamento dovuti a qualunque motivo, gli impianti dovranno essere ripristinati entro 24 (ventiquattro) ore dalla segnalazione anche nei giorni festivi a cura del concessionario che comunque dovrà provvedere a disattivarle temporaneamente fino al totale ripristino rendendo noto agli utenti il mancato funzionamento in modo idoneo, così da non dar luogo a incassi di denaro che non abbiano in corrispettivo l'emissione di regolare scontrino per la sosta e quindi dar luogo a contestazioni/restituzioni. Le attrezzature dovranno essere mantenute in perfetto stato di pulizia, decoro, sicurezza ed efficienza, fino al termine della concessione. Il concessionario è responsabile sia dei danni, sia dei guasti che le apparecchiature subiscono nel periodo di concessione e risponde altresì, per i danni procurati dall'esercizio degli impianti forniti e dal servizio prestato in forza del presente atto; a tal fine stipulerà a suo carico, le polizze assicurative di cui al successivo art. 25. Il concedente resterà conseguentemente sollevato da ogni responsabilità connessa alla gestione del servizio. Alla scadenza del contratto, il concessionario

deve rimuovere tutti gli impianti che restano di sua proprietà e deve provvedere al ripristino dello stato originario dei luoghi.

### **ART. 13 - SEGNALETICA E CARTELLI INFORMATIVI**

Il soggetto concessionario dovrà provvedere, entro 30 giorni dalla consegna del servizio, alla fornitura e posa in opera di tutta la segnaletica verticale richiesta per l'espletamento del servizio. La segnaletica dovrà essere mantenuta costantemente conforme per materiali, dimensione, rifrangenza, posizionamento ed installazione alle prescrizioni del Codice della Strada e ad altre normative tecniche in materia; dovrà essere sempre in buono stato di manutenzione e di efficienza. Il concessionario dovrà provvedere alla fornitura e alla posa in opera di appositi cartelli riportanti le indicazioni relative ai periodi di sosta, alle relative tariffe di parcheggio e tutto quanto necessario per informare gli utenti sulle modalità di fruizione del servizio. Le informazioni dovranno inoltre riportare ben visibile la segnalazione che l'area di sosta si configura quale "parcheggio incustodito". Tutta la segnaletica e la cartellonistica dovrà essere conforme al codice della strada e altra normativa vigente. Al termine del contratto, la segnaletica verticale rimarrà di proprietà del comune concedente.

### **ART. 14 – FORNITURA PENSILINA PORTABICICLETTE**

Fornitura e posa in opera di pensilina portabiciclette, detta anche cicloposteggio, comprensiva di almeno n. 8 alloggiamenti per e-bike con 8 prese di corrente per ricaricare fino a 8 e-bike o monopattini contemporaneamente, la ricarica dovrà avvenire automaticamente quando il mezzo viene posteggiato nella stazione, senza alcuna operazione da parte dell'utente.

La pensilina dovrà essere dotata dell'opzione di chiamata di emergenza con interfono integrato geolocalizzato, retroilluminazione LED, tettoia fotovoltaica con crepuscolare e variazione luminosità programmabile da remoto.

Sulla pensilina, di dimensioni congrue a riparare almeno n. 8 e-bike, dovrà essere installato un impianto fotovoltaico off-grid con le seguenti caratteristiche minime: MPPT e accumulo energia, potenza nominale pannelli fotovoltaici (STC) 1,5 kWp, capacità nominale sistema di accumulo 4,2 kW, prese di ricarica per e-bike 8x, inverter potenza massima 1,2kW.

### **ART. 15 - FORNITURA SMART-BIKES**

Fornitura di almeno n. 10 smart-bikes, a pedalata assistita.

Le smart-bikes devono essere in grado di ricaricarsi automaticamente una volta posteggiate presso il cicloposteggio elettrico. Le bici devono soddisfare le caratteristiche costruttive e funzionali previste dall'art. 68 del Codice della Strada, ma anche le esigenze di robustezza e di affidabilità che la bicicletta condivisa richiede, oltre ad essere di facile utilizzo da parte dell'utente. Sono state definite pertanto le seguenti caratteristiche funzionali minime: - impossibilità di asportare gli accumulatori o la sella; - impianto elettrico studiato appositamente per il collegamento al cicloposteggio; - utilizzabile soltanto nel servizio di bike sharing, non essendo possibile la ricarica al di fuori della pensilina portabiciclette posizionata all'interno del parcheggio scambiatore, ottimo deterrente contro i furti dei veicoli. Le caratteristiche tecniche minime sono invece le seguenti:

- telaio in lega leggera (preferibilmente alluminio)
- ruote in lega leggera 26"
- manubrio e attacco manubrio in lega leggera

- batteria 24/36V al litio su portapacchi posteriore o sottosella
- potenza del motore non inferiore a 250 watt
- luce posteriore integrata, sempre accesa quando la bici è in uso
- luce anteriore a LED, sempre accesa quando la bici è in uso
- controller specifico per bike sharing, resinato, con uscita 6V per luci
- motore da salita a coppia elevata e bassa velocità
- manopole anatomiche
- sella anatomica con sistema antiasportazione
- pneumatici rinforzati
- grafica personalizzata.

#### **ART. 16 – SERVIZIO DI BIKE SHARING**

Per lo svolgimento del servizio di bike sharing il concessionario può attivare delle convenzioni con le strutture ricettive della località di San Mauro Mare nonché con l'associazione albergatori o con il gestore del servizio di informazione, accoglienza e promozione turistica e organizzazione di eventi della località di San Mauro Mare.

L'accesso al servizio di bike sharing, così come le informazioni necessarie per il suo utilizzo, potranno avvenire tramite strumenti quali smart card, tessere magnetiche, l'uso di Applicazioni dedicate, che comunque permettono il riconoscimento dell'utente. Tali strumenti potranno essere anche complementari. Attraverso l'accesso al sistema il singolo utente può prelevare la bicicletta dal ciclopoteggio presente sul territorio e riconsegnarla presso lo stesso ciclopoteggio o presso strutture alberghiere e residenziali aderenti al servizio.

Il sistema di bike sharing potrà essere gestito mediante convenzioni con le strutture ricettive del luogo o prevedendo un servizio di recupero dei mezzi prelevati dalla stazione di ricarica in modo che l'utente, una volta parcheggiata la vettura nel parcheggio oggetto del presente capitolato possa recarsi nella località di San Mauro Mare per il soggiorno e lasciare la smart-bike nelle vicinanze della struttura ricettiva o in un luogo predeterminato e possa, eventualmente, prenotare la bicicletta per il ritorno al parcheggio scambiatore. In questo caso le smart-bike dovranno essere posizionate in un luogo predeterminato o presso la struttura ricettiva, se la stessa ha aderito al servizio, e potranno essere prelevate solo dall'utente che le ha prenotate mediante il sistema di riconoscimento dell'utente.

#### **ART. 17 – SERVIZIO NAVETTA**

Nei mesi di luglio e agosto il parcheggio oggetto della presente dovrà essere dotato di servizio navetta attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di ogni giorno, con sosta dalle ore 12.00 alle ore 14.00, festivi inclusi. Il servizio navetta potrà essere gestito tramite chiamata/appuntamento, anche mediante l'utilizzo di applicazioni, oppure ad utenza libera garantendo una frequenza minima di passaggi di almeno 30 minuti. Per la gestione del servizio navetta il concessionario potrà attivare convenzioni con le strutture ricettive della località di San Mauro Mare nonché con l'associazione albergatori o con il gestore del servizio di informazione, accoglienza e promozione turistica e organizzazione di eventi della località di San Mauro Mare.

I mezzi utilizzati per il servizio navetta devono rispondere alla normativa vigente in materia di veicoli per trasporto persone ed essere classificati con classe ambientale Euro 5 o superiore. Il mezzo del servizio navetta dovrà essere in regola con copertura polizza assicurativa RC, la

revisione nei termini previsti dalla normativa vigente, tagliandi completi, manutenzione aria condizionata pneumatici ed ogni altra manutenzione necessaria per rendere sicuro ed efficiente il mezzo.

## **ART. 18 - GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO E IL CONDUCENTE DEL SERVIZIO NAVETTA**

Il concessionario potrà provvedere al controllo sistematico della sosta nelle aree in concessione mediante proprio personale nei confronti del quale dovrà applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro e di categoria e negli accordi integrativi locali, ivi compresi tutti gli obblighi di natura previdenziale ed assicurativa di legge, nonché assolvere tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione dagli infortuni sul lavoro. Sono a carico della società concessionaria tutte le spese relative al vestiario e ai DPI, alla dotazione di strumenti, materiale, modulistica e quant'altro indispensabile per i controlli e la contestazione delle violazioni. Il suddetto personale, che dovrà essere in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente, verrà nominato "ausiliario del traffico" con decreto del Sindaco. Agli ausiliari del traffico sono conferite funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta nelle aree oggetto della concessione, ai sensi dell'art. 17, commi 132 e 133, della Legge n. 127/97 e dovranno eseguire il controllo della regolarità della sosta dei veicoli applicando, in caso di accertata violazione, le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada in materia di sosta, i cui proventi verranno incassati dal concedente senza riconoscimento di alcunché al concessionario. La Polizia Municipale coordinerà l'attività di detto personale ai fini dell'applicazione delle sanzioni per le violazioni alle norme del C.d.S. Gli ausiliari dovranno essere dotati di tessera di riconoscimento, esposta in modo ben visibile durante il servizio nonché di una adeguata divisa conforme alle norme del Codice della Strada e del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i., che ne consenta una facile individuazione e che non generi confusione con quella della Polizia Locale o delle altre Forze di Polizia. La dotazione minima degli ausiliari (abbigliamento ed accessori) viene individuata nel seguente materiale: - giubbotto invernale riportante sul retro la scritta "Ausiliario del traffico"; - berretto, riportante la scritta "Ausiliario del traffico"; - borsello; - giubbotto estivo riportante sul retro la scritta "Ausiliario del traffico"; - polo riportante sul retro la scritta "Ausiliario del traffico". Le uniformi ed ogni altro equipaggiamento, dovranno essere forniti dal soggetto concessionario ai propri collaboratori. Tutti gli ausiliari dovranno conoscere adeguatamente il funzionamento dei dispositivi di controllo anche al fine di fornire esaurienti e precise informazioni agli utenti. Gli addetti al servizio hanno il dovere di tenere, nei confronti dell'utenza, comportamenti corretti e cortesi improntati a diligenza, lealtà ed imparzialità, evitando di percepire mance, regali o altre utilità. Il Comando di Polizia Locale svolgerà una funzione di controllo sulla condotta e sugli obblighi di correttezza verso gli utenti da parte degli ausiliari del traffico, con potere non solo di segnalare ogni eventuale carenza alla direzione della società concessionaria ma altresì di richiedere la sostituzione di quel personale che si rendesse responsabile di comportamenti non consoni al servizio reso. La società si obbliga a richiamare e, nei casi più gravi, a sostituire gli ausiliari che abbiano manifestato un comportamento non consono ad un corretto svolgimento del servizio.

Il Concessionario, per il servizio navetta, dovrà avvalersi di personale idoneo e qualificato, munito di patente di guida prevista dal D.Lgs. 285/92 per la conduzione del veicolo e in possesso dei certificati attestanti l'abilitazione al trasporto pubblico di persone. Devono essere osservate le disposizioni legislative e dei contratti nazionali di lavoro che regolano stato giuridico, trattamento economico, orario di lavoro e trattamento previdenziale di categoria. Il concessionario è tenuto ad

assicurare il personale ai fini previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici ai sensi della normativa vigente.

Il concessionario deve nominare un soggetto con le funzioni di Responsabile del servizio, quale unico interlocutore con l'Amministrazione Comunale in riferimento alla gestione del servizio sul territorio. L'ufficio del Comune referente per il Responsabile di cui sopra è il Comando di Polizia Locale, limitatamente al servizio di rilevamento delle violazioni e di gestione operativa degli ausiliari della sosta e per la gestione di tutti gli ulteriori aspetti relativi al servizio.

Il concessionario gestirà il servizio in piena autonomia imprenditoriale, utilizzerà personale professionalmente qualificato e nel numero che riterrà necessario alla regolare esecuzione delle attività oggetto di concessione.

#### **ART. 19 - RESPONSABILE UNICO**

Il concessionario deve nominare un responsabile unico della prestazione, a cui il Comune può fare riferimento per ogni problematica relativa all'esecuzione del contratto; in caso di sostituzione del responsabile, la società dovrà immediatamente comunicare il nominativo di un nuovo incaricato. Il responsabile deve assicurare in particolare lo svolgimento delle attività in modo conforme al presente capitolato speciale d'appalto, il rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità e problematiche organizzative.

#### **ART. 20 - PAGAMENTO DEL CANONE**

Il concessionario deve provvedere al versamento del canone offerto entro il 31 luglio di ogni anno. I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifico su c/c bancario o postale. In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto avrà luogo la risoluzione di diritto del contratto ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31. Il canone non dovrà essere assoggettato ad IVA ai sensi della risoluzione n° 210/E del 14 dicembre 2001 e delle successive risoluzioni n° 173/E e 174/E del 06 giugno 2002, nonché n.36/E 12/03/04 dell'Agenzia delle Entrate.

#### **ART. 21 - OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO**

Il concessionario deve ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. La società concessionaria si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi. Si impegna altresì ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

#### **ART. 22 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Il soggetto concessionario dovrà svolgere il servizio nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., riguardante la sicurezza e la salute sui posti di lavoro; tutte le relative spese di gestione, comprese quelle necessarie per la fornitura al personale delle dotazioni di protezione individuale (DPI) e per la sua formazione, sono a carico dello stesso. Il concessionario s'impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e



disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. S'impegna in particolare a rispettare e far rispettare al proprio personale le norme in materia di sicurezza, nonché ad osservare tutti gli adempimenti riguardanti l'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i. Il concessionario dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori, manlevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta. Le prestazioni previste non comportano rischi di interferenze di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e quindi non si procede alla redazione del DUVRI e non sono previsti oneri per la sicurezza da detrarre dalla base d'asta.

#### **ART. 23 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs.n.196/2003 e ss.mm.ii. i dati forniti dal Concessionario sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e della successiva stipula e gestione del contratto di concessione.

#### **ART. 24 – INFORTUNI E DANNI**

Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone, alle autovetture ed alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici. Spettano al concessionario oneri e responsabilità nel caso di infortuni o danneggiamenti a terzi, nonché le eventuali controversie che dovessero insorgere a seguito dell'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto, restando l'Amministrazione ed il suo personale sollevati da qualsiasi responsabilità sia penale sia civile.

#### **ART. 25 – ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE**

Il concessionario s'impegna a garantire che i servizi saranno espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente, a cose o a terzi; a tale scopo è tenuto a stipulare idonee polizze di assicurazione, di durata non inferiore alla concessione, a copertura da tutti i rischi di:

- a) responsabilità civile verso terzi derivante da sinistri occorsi a cose, animali o persone nelle aree in concessione per un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00);
- b) incendio, furto ed atti vandalici alle apparecchiature ed alle attrezzature nelle aree in concessione, ivi compresa la segnaletica, per un massimale non inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00);

La stipula delle polizze assicurative comunque non libera il concessionario dalle responsabilità, avendo mero scopo di ulteriore garanzia. Le polizze di cui sopra dovranno contenere apposita appendice, vincolata a favore del Comune, con la quale sia previsto:

1. che il Comune avrà la facoltà di intervenire all'accertamento ed alla liquidazione dei danni in concorso e, se ritenuto, anche in sostituzione dell'assicurato e che le somme liquidate a titolo di risarcimento danno ai beni in concessione di proprietà comunale o che lo diverranno al termine del contratto saranno versate esclusivamente al Comune di San Mauro Pascoli;
2. che non potrà aver luogo alcuna riduzione dei massimali assicurati ed alcuna modifica alle condizioni di polizza né tantomeno disdetta di essa senza l'espreso consenso del Comune. Il concessionario è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale, a pena di decadenza, copia delle polizze di cui al presente articolo almeno dieci giorni, naturali e consecutivi, prima della sottoscrizione del contratto per la verifica della conformità della stessa a quanto richiesto dal presente capitolato speciale d'appalto. Nel corso della concessione, la società dovrà inoltre

presentare annualmente, le quietanze attestante l'avvenuto pagamento del premio, in segno d'attestazione di vigenza. Resta inteso che resteranno a carico del concessionario stesso, tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nella/e polizza/e di assicurazione, così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla Compagnia di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali, ecc.

#### **ART. 26 - ONERI FISCALI, PREVIDENZIALI E TRIBUTI**

Il soggetto concessionario è tenuto, con oneri a suo esclusivo carico, all'osservanza di tutti gli obblighi fiscali e previdenziali derivanti dal servizio. Il canone da corrispondere al Comune non è soggetto ad IVA ai sensi della risoluzione n° 210/E del 14 dicembre 2001 e delle successive risoluzioni n° 173/E e 174/E del 06 giugno 2002, nonché n.36/E 12/03/04 dell'Agenzia delle Entrate.

#### **ART. 27 - DIVIETO DI ABBANDONO DEL SERVIZIO**

Il servizio, oggetto del presente capitolato, è da considerarsi, a tutti gli effetti, servizio pubblico e come tale non potrà essere sospeso o abbandonato senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Dovrà inoltre essere assicurata la presenza di unità lavorative in modo tale da assicurare la vigilanza dei parcheggi. Nella conduzione dell'attività, il concessionario dovrà osservare gli obblighi di diligenza previsti dall'art. 1587 del Codice Civile e prestare puntualmente e correttamente il servizio richiesto.

#### **ART. 28 - OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO**

Il soggetto concessionario s'impegna espressamente a:

- A) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei servizi secondo quanto specificato nel presente capitolato speciale d'appalto;
- B) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, atti a consentire all'Amministrazione Comunale di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel Contratto;
- C) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, atti a garantire elevati livelli di servizi;
- D) relativamente al servizio di controllo e accertamento delle violazioni e relativamente al servizio di gestione delle aree soggette a parcheggio a pagamento, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, di manutenzione ordinaria, straordinaria e di custodia;
- E) comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale le eventuali variazioni intervenute nella propria struttura organizzativa, indicando analiticamente i nominativi dei nuovi responsabili;
- F) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza, di igiene e di sanità;
- G) rispettare, anche nell'espletamento di eventuali ed accessori lavori richiesti per la gestione del servizio e per la fornitura indicata nel presente capitolato, tutte le normative applicabili vigenti e obbligatorie;
- H) versare tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto;
- I) rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Comunale;
- J) dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto;

K) rispettare e far rispettare quanto previsto dal codice di comportamento approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché dal codice di comportamento del Comune di San Mauro Pascoli, visionabile sul sito internet dell'ente, a pena di risoluzione del contratto.

L) versare la quota annuale del canone entro i modi e i termini prescritti dagli artt. 7 e 20 del presente capitolato.

#### **ART. 29 - CLAUSOLE DI DIVIETO – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Non è ammessa, sotto pena di risoluzione del contratto e conseguente incameramento della cauzione, la cessione totale o parziale del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1, lett.d), del D.Lgs.36/2023. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art.119 del D.Lgs.36/2023.

#### **ART. 30 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con firma digitale. Le condizioni offerte dalla ditta aggiudicataria della concessione in fase di gara sono per la stessa vincolanti a tutti gli effetti contrattuali. Al ricevimento della comunicazione ufficiale di avvenuta aggiudicazione, la ditta aggiudicataria deve presentare la documentazione necessaria alla firma del contratto. Al ricevimento dell'invito ufficiale da parte del Comune, al Ditta aggiudicataria dovrà presentarsi alla firma del contratto. In caso di mancato rispetto di quanto sopra, la ditta aggiudicataria viene dichiarata decaduta dall'aggiudicazione e la concessione viene aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria di gara.

#### **ART. 31 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il Comune applicherà nei confronti della società affidataria la clausola risolutiva espressa, mediante semplice dichiarazione indirizzata tramite raccomandata A.R. o PEC alla società, nei seguenti casi:

- a) mancata assunzione del servizio, non debitamente giustificata, entro la data stabilita nel contratto o nel verbale di consegna anticipata;
- b) abbandono ingiustificato del pubblico servizio, salvo comprovate cause di forza maggiore;
- c) l'interruzione non autorizzata del servizio, per cause imputabili al concessionario, ai suoi dipendenti e collaboratori;
- d) grave e reiterate violazioni degli impegni contrattuali, ovvero grave inadempimento delle obbligazioni assunte a carico del concessionario;
- e) per aver ceduto la concessione a terzi o per aver subappaltato il servizio in modo non conforme alla normativa vigente;
- f) la mancata sostituzione degli ausiliari del traffico a seguito di segnalazione della Polizia Locale relativa alla condotta e obblighi di correttezza verso gli utenti;
- g) la violazione degli obblighi, contrattuali, previdenziali, retributivi e contributivi, nei confronti dei dipendenti e collaboratori;
- h) utilizzo di soggetti in numero inferiore a quello indicato nel presente capitolato;
- i) violazione delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro;
- l) violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, e s.m.i.;

- m) fallimento del concessionario o se è in fase di stipulazione di un concordato con i creditori, oppure in liquidazione;
- n) allorché sia stata pronunciata nei confronti del legale rappresentante della società concessionaria una sentenza definitiva di condanna per reati gravi o che, comunque, comportino l'applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
- o) allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l'esecuzione del contratto;
- p) violazione di quanto previsto dal codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013 o dal codice di comportamento del Comune di San Mauro Mare.

La risoluzione del rapporto contrattuale sarà preceduta da notifica di formale diffida con la quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e verrà fissato un congruo termine per la presentazione da parte del concessionario delle deduzioni di discolpa. La cauzione prestata dal concessionario dichiarato decaduto verrà incamerata dall'Amministrazione comunale, salvo ulteriori azioni di risarcimento del danno. Verificandosi tale scioglimento contrattuale, il Comune provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la concessione della gestione del servizio.

### **ART. 32 - CAUZIONE DEFINITIVA**

L'affidatario del servizio, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, dei canoni dovuti, del pagamento delle penali, delle sanzioni, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è obbligato a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art.53, comma 4, del D.Lgs.n. 36/2023, per un importo pari al 5% dell'importo contrattuale. La garanzia è svincolata automaticamente ai sensi e nei limiti di cui al citato articolo del Codice. La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all'esecuzione del contratto per cui il concessionario sia riconosciuto inadempiente. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo scritto da parte del Comune. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione. In caso di proroga o rinnovo del contratto il concessionario s'impegna a produrre la garanzia fideiussoria nell'importo proporzionale al valore della proroga o rinnovo contrattuale. Analogamente la società dovrà provvedere nel caso di richiesta di attivazione di servizi analoghi e/o complementari.

### **ART. 33 – SANZIONI**

Per eventuali inadempienze contrattuali da parte del soggetto concessionario, che non comportino per la loro gravità la risoluzione del contratto, si applicheranno le penali qui di seguito analiticamente indicate:

Artt. 11 – Inosservanza del termine, non debitamente giustificata, per l'installazione dell'impianto a barriera, con le caratteristiche indicate € 100,00 per ogni giorno di ritardo

Artt. 11 – Inosservanza del termine per il ripristino dell'impianto a barriera a seguito di guasti, rotture o malfunzionamenti € 50,00 per ogni giorno di ritardo

Art. 13 – Mancata fornitura e posa in opera della segnaletica verticale entro i termini indicati € 100,00 per ogni giorno di ritardo

Art. 14 – Mancata fornitura e posa in opera della pensilina per ricarica delle biciclette entro i termini indicati € 100,00 per ogni giorno di ritardo

Art. 15 – Mancata fornitura delle smart-bikes entro i termini indicati € 100,00 per ogni giorno di ritardo

Art. 14/15 – Inosservanza delle norme € 50,00 per violazione accertata

Art. 17 – Mancato svolgimento del servizio navetta, € 100,00 per ogni giorno di mancato svolgimento del servizio

Art. 18 – Inosservanza delle norme relative alla dotazione di tessera di riconoscimento e divisa conforme al C.d.S. € 100,00 per violazione

Art. 18 – Inosservanza delle norme relative alle abilitazioni necessarie del personale per il trasporto persone € 100,00 per violazione accertata;

Art. 28 – Inosservanza degli obblighi generali a carico del concessionario € 100,00 per ogni violazione

Le eventuali suddette inadempienze saranno contestate alla società concessionaria dal Responsabile del Servizio competente anche su segnalazione del Comandante di Polizia Locale di San Mauro Pascoli, in forma scritta tramite PEC. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione il concessionario potrà far pervenire al Responsabile del Servizio competente le proprie deduzioni/scritti difensivi atti a dimostrare l'insussistenza della violazione ovvero la non riconducibilità del fatto a proprie responsabilità. In assenza di scritti difensivi, ovvero qualora questi non vengano accolti perché ritenuti non accoglibili, insufficienti e/o carenti sia in fatto che in diritto, il Comune procederà all'applicazione della penale prevista dal presente articolo, indicando un termine massimo di 30 (trenta) giorni per il pagamento della stessa. Il provvedimento di irrogazione della penale è inviato alla società concessionaria tramite raccomandata A.R. o PEC. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia provveduto al pagamento, il Responsabile del Servizio escuterà la relativa quota dalla cauzione. Le penali sono portate in deduzione sulla cauzione costituita dall'impresa, con l'obbligo per quest'ultima di reintegrarla entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Comune, pena l'eventuale risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali indicate non esclude l'ulteriore risarcimento di tutti i danni che possano derivare al Comune dall'inadempimento del concessionario per effetto della ritardata o della mancata prestazione.

Il Comune potrà inoltre esercitare il diritto di ritenzione sulle attrezzature di proprietà del concessionario posizionate sul suolo pubblico a garanzia del totale soddisfacimento delle obbligazioni contrattuali; tali attrezzature potranno essere in tal caso smontate ed immagazzinate in aree in uso al Comune e restituite soltanto ad avvenuto soddisfacimento delle obbligazioni da parte dell'impresa concessionaria. Le spese di montaggio/smontaggio e trasporto saranno poste a carico del concessionario, che nulla potrà pretendere dal Comune in caso di danneggiamento/deterioramento dei beni.

#### **ART. 34 - DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Sono parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, il presente Capitolato Speciale, la proposta tecnica formulata in sede di gara e la planimetria del parcheggio.

#### **ART. 35 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE E L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

La gestione e l'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato sono regolati dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari per quanto applicabili: a) D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e

s.m.i. “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”; b) D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. “Nuovo codice della strada”; c) D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada”; d) R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i. “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”.

#### **ART. 36 - RICONSEGNA DELLE AREE**

Al termine del contratto e/o in caso di recesso motivato, il concessionario deve rimuovere tutti i gli impianti e le attrezzature installate e realizzate, che restano di sua proprietà e deve provvedere al ripristino dello stato originario dei luoghi.

#### **ART. 37 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Forlì. E’ espressamente escluso il ricorso al lodo arbitrale.

#### **ART. 38 - CLAUSOLE FINALI**

Oltre agli obblighi specificamente indicati, il concessionario ha, in via generale, l’obbligo di rispettare integralmente tutte le normative vigenti e tutte le prescrizioni del presente capitolato speciale d’appalto nonché quanto previsto nell’offerta presentata in sede di gara. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si dovrà fare riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.